

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 30/07/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36447-coassicurazioni-imponibilit-i-v-a-versus-esenzione-dal-tributo-delle-commissioni-di-delega>**

**Autore: Alessandro Vattovani**

## **Coassicurazioni: imponibilità i.v.a. versus esenzione dal tributo delle “commissioni di delega”**

# COASSICURAZIONI: IMPONIBILITÀ I.V.A. *VERSUS* ESENZIONE DAL TRIBUTO DELLE “*COMMISSIONI DI DELEGA*”

di Alessandro Vattovani

[ABSTRACT](#); 1. [LA COASSICURAZIONE NELL'ORDINAMENTO](#); [1.1 Il Codice civile](#); [1.2 Il Codice delle assicurazioni private \(D. Lgs. 209/2005\)](#); [1.3 Il Decreto di istituzione e disciplina dell'Iva \(dPR 633/1972\)](#); 2. [LA GIURISPRUDENZA DI MERITO](#); [2.1 Pronunce sull'art. 10 co. 1 n. 2 del decreto Iva](#); [2.2 Pronunce sugli artt. 3, co. 3 u.p., 10, co. 1 n. 9, e 15, co. 1 n. 3 del decreto Iva](#); [2.3 Pronunce sull'art. 12 del decreto Iva](#); 3. [LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ED IL CONCETTO DI “OPERAZIONE DI ASSICURAZIONE”](#); [CONCLUSIONI](#).

## ABSTRACT

Il presente scritto si prefigge come obiettivo, una volta delineata in estrema sintesi la normativa applicabile al contratto di coassicurazione (in special modo quella c.d. “*diretta*”) ed alla luce dell’oscillante orientamento giurisprudenziale presente nei gradi di merito, di segnalare riferimenti e motivazioni delle pronunce delle Commissioni Tributarie nonché di quelle di legittimità, nazionali e comunitarie, favorevoli delle cosiddette “*commissioni di delega*” operanti nei contratti di coassicurazione. In particolare, il presente contributo ha preso spunto dalla crescente numerosità delle sentenze, favorevoli alla predetta tesi di imponibilità Iva, emesse dai Giudici tributari dei primi due gradi di giudizio che nell’ultimo anno ammontano a dieci sentenze.

Le “*commissioni di delega*” corrispondono alla remunerazione, dovuta per la gestione del relativo contratto di assicurazione, in quanto erogata dalle Società coassicuratrici a quella tra di loro delegata a tenere i rapporti con l'assicurato.

Le Società coassicuratrici ritengono esenti da Iva i c.d. “*diritti di liquidazione*” derivanti dalla “*clausola di delega*” sulla base della considerazione che l’attività di coassicurazione sarebbe da non considerarsi autonoma rispetto al contratto di assicurazione, ciò ai sensi di alcune disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) contenute nell’art. 10 “*Operazioni esenti dall'imposta*”, comma 1 n. 2 e n. 9, ed art. 12 “*Cessioni e prestazioni accessorie*” del dPR n. 633/1972.

\* \* \*

## 1. LA COASSICURAZIONE NELL'ORDINAMENTO

### 1.1 Il Codice civile

Il contratto di assicurazione è uno dei contratti tipici previsti dal nostro ordinamento ed è regolato agli artt. da 1882 a 1932 del codice civile. Nell'ambito del predetto articolato sono disciplinati anche i contratti di coassicurazione (art. 1910, c.d. *“coassicurazione indiretta”*, e 1911 c.c., c.d. *“coassicurazione diretta”*) e di riassicurazione (art. 1928 e segg. c.c.).

È d'uopo sottolineare che il primo tipo negoziale, regolato dall'art. 1882 c.c., delinea chiaramente quale sia l'elemento oggettivo, oltre che soggettivo, del contratto di assicurazione. Infatti, tale disposizione stabilisce che *“l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”*.

Diversamente, non si rinviene, nell'ambito delle norme civilistiche che regolano il *“contratto di coassicurazione”*, una esplicita definizione dal lato dell'oggetto mentre, altresì, ne viene definito l'elemento soggettivo nel senso che, secondo l'art. 1911 c.c., l'attività di *“coassicurazione diretta”* viene realizzata da una pluralità di imprese assicurative le quali sono tenute al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

*“Ne consegue che l'art. 1911 deve essere considerato una norma a contenuto puramente dispositivo, che testimonia la volontà del legislatore di lasciare alla libera disposizione negoziale delle parti [ovverosia le coassicuratrici, n.d.r.] la configurazione particolare del rapporto di coassicurazione. La coassicurazione, quindi, sia per la formazione negoziale che per i suoi effetti interni ed esterni, può risultare derivante da variegati ipotesi costitutive che possono originare rapporti complessi la cui specifica regolamentazione è lasciata essenzialmente alla libera determinazione dei soggetti che partecipano al rapporto”* - in tal senso Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Genova sentenza n. 5/4/2010, *cf. infra amplius* -.

L'attività di *“coassicurazione indiretta”* di cui all'art. 1910 del c.c., rubricato *“Assicurazione presso diversi assicuratori”*, non rileva specificamente ai fini della presente trattazione in quanto, scomparendo in tale contesto sia la figura della delegataria sia, perciò, le rinvenienti *“commissioni di delega”* ad essa devolute dalle altre coassicuratrici al fine di remunerarne la specifica attività di gestione contrattuale svolta anche per loro conto, non potrà manifestarsi materia assoggettabile ai fini Iva. Infatti, in questo caso, è lo stesso assicurato che contratta e stipula separatamente più rapporti assicurativi presso diverse imprese.

Nel codice civile, inoltre, non vi è neppure una esplicita definizione dell'oggetto del “*contratto di riassicurazione*”. Dalla lettura degli articoli contenuti nella Sezione IV rubricata “*Della riassicurazione*”, si ricava che il suo elemento soggettivo è composto da due imprese assicuratrici, il soggetto riassicuratore e quello riassicurato. In realtà, solo a seguito di emanazione del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209, rubricato “*Codice delle assicurazioni private*”, è stata definita puntualmente la “*attività di riassicurazione*” che “*consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione*” (art. 57, comma 1, cod. ass.; cfr *ibidem* anche art. 1 comma 1 lett. d).

## **1.2 Il Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005)**

Come detto, in aggiunta a quelle del codice civile, anche il codice delle assicurazioni detta alcune disposizioni sui contratti di coassicurazione; perlomeno, per quanto qui interessa, nell'ambito:

- del titolo XI che, seppur dedicato alle disposizioni relative a particolari operazioni assicurative, al comma 2 dell'art. 162, relativo alla determinazione dell'oggetto della delega in materia di coassicurazione comunitaria (cioè tra imprese che hanno la sede legale non solo in Italia ma anche in altri Stati membri, quando i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i c.d. “*grandi rischi*”), stabilisce che “*la delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti*”, quindi evidenziando la circostanza che la delegataria, nella coassicurazione comunitaria, non agirebbe in nome ma soltanto per conto delle altre coassicuratrici.

L'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con proprio provvedimento del 6 febbraio 2008 avente ad oggetto “*Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private - Regolamento n. 13*” pubblicato in G.U. 15-02-2008, n. 39, Serie Generale, ha esplicitato all'art. 2 comma 1 lett. b) la definizione di “*coassicuratrice delegataria*” o “*impresa delegataria*” ovvero “*l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse*”. In tal modo affermando che, anche con riferimento alle coassicurazioni disciplinate dall'art. 1911 c.c., la delegataria non agirebbe in nome ma solo per conto delle altre coassicuratrici.

Sempre rimanendo in tema della gestione del contratto per conto delle imprese deleganti, nell'ambito dell'associazione di categoria (Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), sono stati redatti specifici *standard* assicurativi applicabili ai contratti di coassicurazione. Quello esaminato nell'ambito del presente contributo è relativo al "Ramo vita" nella versione "Maggio 2006" che, pertanto, non può essere ritenuto né esaustivo né rappresentativo di tutti gli *standard* coassicurativi esistenti. Gli obiettivi che lo specifico documento richiamato si prefigge, posti nella sua Premessa a pag. 3, sono quelli di *"costituire uno standard associativo degli aspetti gestionali connessi ai flussi di documentazione che le imprese di assicurazione si comunicano in relazione alla ripartizione dei rischi assunti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati in coassicurazione.*

*Le imprese interessate hanno piena facoltà di adottare gli standard fissati dal documento, eventualmente facendone riferimento nella documentazione contrattuale, o di stabilire diverse modalità."*

Nella facoltatività di utilizzo dello *standard* da parte delle imprese coassicuratrici, quello che risulta dalla lettura della prima sezione del modello convenzionale in analisi (cfr "1. Quadro di riferimento", pag. 4) è che *"una delle imprese assume la figura di delegataria, ossia di impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'offerta e all'esecuzione del contratto e cura direttamente, per conto anche delle altre coassicuratrici, i rapporti e le comunicazioni con il contraente previsti dalla normativa, con particolare riferimento alla trasparenza e agli obblighi informativi"*. Tale affermazione, dunque, sembrerebbe in linea

\* sia al contenuto del comma 2 dell'art. 162 cod. ass., disposizione relativa alla coassicurazione comunitaria, dove viene stabilito che *"la delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti"*;

\* sia all'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento n. 13/2008 Isvap secondo cui *"l'impresa [delegataria è quella] che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse"* (quindi, attraverso un approccio argomentativo *a contrariis*, il Regolamento affermerebbe che l'impresa delegataria non gestisce il contratto anche in nome delle assicurazioni deleganti limitandosi a farlo nell'interesse delle medesime);

\* sia a quanto si evidenzierà nel prosieguo in tema di “rappresentanza” nel momento in cui si attribuisce al contratto di coassicurazione con “*clausola di delega*” la figura del mandato.

Per completezza d’indagine, lo *standard* in esame trattando della “*Delega e suo esercizio*” (cfr *ibidem* pag. 5) stabilisce che “*all’atto dell’offerta di coassicurazione, la delegataria ha facoltà di richiedere alle altre coassicuratrici una commissione per l’esercizio della delega*”, in tal senso evidenziando che la facoltatività riguarda, oltre all'utilizzo del modello coassicurativo elaborato, anche la richiesta alle coassicuratrici della “*commissioni di delega*” per la gestione del contratto.

- del titolo XII, in quanto dedicato alle norme relative ai contratti di assicurazione (artt. 165-181 cod. ass.). L’art. 165 rubricato “*Raccordo con le disposizioni del codice civile*” prevede nel suo unico alinea che “*fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile*”. Tale disposizione, di primo acchito, non risulterebbe avere una immediata utilità e tangibilità poichè, anche in sua assenza, sarebbe impossibile immaginare una soluzione diversa: il codice delle assicurazioni, in quanto legge speciale, non può che prevalere sul codice civile, quale legge generale.

Perciò, la domanda che scaturisce dalla lettura del citato articolo 165 è quale potrebbe essere il motivo di tale precisazione da parte del legislatore delegato del 2005. La risposta potrebbe trovarsi nella lettura combinata delle prefate norme, generale e speciale, con la disposizione, contenuta nel dPR n. 633/1972 in materia Iva, deputata a definire le operazioni rientranti nel regime di esenzione (art. 10) e, pertanto, sottratte a quello di imponibilità.

### **1.3 Il decreto di istituzione e disciplina dell’Iva (dPR 633/1972)**

In effetti, quello che, ad una prima analisi, potrebbe risultare un sovrappiù normativo permette, invece, di evidenziare che, mentre i predetti contratti - di assicurazione, di coassicurazione e di riassicurazione - sono tutti e tre espressamente menzionati sia nella legge generale (codice civile) che in quella speciale (D. Lgs. 209/2005), essi non lo sarebbero nella norma tributaria. Infatti, all’art. 10 (“*Operazioni esenti dall’imposta*”) co. 1 n. 2 del dPR 633/1972 si può leggere testualmente che “*le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio sono esenti dall’imposta*”.

Ciò significa che, applicando il noto broccardo *ubi lex voluit dixit noluit tacuit*, il legislatore tributario del 1972 non avrebbe ritenuto di esentare dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto il contratto di coassicurazione introdotto e regolato, già trent’anni prima, dal Legislatore

pre-repubblicano. Una prima possibile spiegazione di tale esclusione dal regime di esenzione Iva del contratto di coassicurazione (un'altra sarà proposta nel prosieguo con riferimento al concetto di "*rilevante utilità sociale*" del contratto di assicurazione) è offerta in un passaggio, conciso ma denso di significati, presente nel *dictum* della Commissione Tributaria Regionale di Genova, sentenza n. 16, Sezione II, pronunciata il 29/03/2013 e depositata il successivo 30 aprile, secondo cui:

*"l'attività di coassicurazione esercitata dalla società, sebbene avvinta da nesso teleologico a quella di assicurazione, è ontologicamente distinta da quella d'assicurazione che intercorre direttamente fra assicurazione e assicurato. La delegataria, per i compensi ricevuti [dalle altre coassicuratrici, n.d.r.], non è esente da IVA"*

Come a dire che, sebbene il contratto di assicurazione e la correlata attività di coassicurazione siano accomunati da una organizzazione indirizzata verso un fine ultimo ("*rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro*" ex art. 1832 c.c.), tali due contratti, secondo il Giudice tributario del gravame, presenterebbero un distinto oggetto negoziale.

Infatti, se l'oggetto del contratto di assicurazione (art. 1832 c.c.) corrisponde alla prestazione erogata da parte dell'assicuratrice delegataria (per conto - ma non in nome, come si è avuto modo di rilevare - delle altre coassicuratrici) nei confronti dell'assicurato, l'oggetto dell'attività di coassicurazione (art. 1911 c.c.) rappresenta tutte le altre prestazioni rese, sì, dall'assicuratrice delegataria ma questa volta nei confronti delle assicuratrici deleganti (e.g. accettazione delle domande di assicurazione, trattamento delle modifiche contrattuali e tariffarie, emissione, amministrazione e cessazione delle polizze, gestione dei sinistri, fissazione e pagamento delle commissioni agli intermediari, sviluppo e gestione della tecnologia dell'informazione, trasmissione di informazioni ed elaborazione di relazioni alle società coassicuratrici ... *cfr infra amplius* in tema di giurisprudenza comunitaria). Ciò comporterebbe che, sinallagmaticamente, le controprestazioni che devono essere corrisposte alla delegataria sono, nel primo caso (art. 1832 c.c.), il premio pagato dall'assicurato (importo assoggettato all'imposta indiretta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961 ma escluso dal regime di imponibilità Iva ex art. 10 comma 1 n. 2 DPR 633/1972; importo che successivamente viene suddiviso *pro-quota*, secondo la responsabilità assunta, tra tutte le coassicuratrici) e, nell'altro (art. 1911 c.c.), le cosiddette "*commissioni di delega*" versate dalle altre coassicuratrici (che sarebbero da ritenersi imponibili Iva in quanto prestazioni di servizi distinte dal rapporto assicurativo secondo l'indirizzo giurisprudenziale di cui si va a riferire).

## 2. LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E L'IMPONIBILITÀ IVA

### 2.1 Pronunce sull'art. 10 co. 1 n. 2 del decreto Iva

A favore dell'imponibilità Iva delle "commissioni di delega" si pone, oltre a quella già summenzionata, anche la coeva sentenza CTR Milano n. 163, Sezione XXXIV, pronunciata il 06/11/2013 e depositata due giorni dopo (in senso conforme le sentenze della CTR Milano: n. 191, Sezione XX, pronunciata il 18/10/2013 e depositata il successivo 14 novembre e n. 2737, Sezione XLV, pronunciata il 14/04/2014 e depositata il successivo 22 maggio) secondo cui "*dalla normativa di settore, nazionale e comunitaria, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, si deve dedurre che la prestazione eseguita in base alla convenzione di delega non costituisce attività assicurativa in senso stretto in quanto non consegue al rapporto costituito tra assicuratore ed assicurato*".

Tale *decisum* permette di iniziare dall'analisi di una delle doglianze proposte, di norma, verso l'atto impositivo che recupera l'Iva non versata nell'ambito dei contratti di coassicurazione contestati. Difatti, le Società ricorrenti ritengono (in estrema sintesi) che, ai fini dell'esenzione Iva, il n. 2 co. 1 dell'art. 10 dPR 633/1972 conterrebbe un implicito richiamo alla coassicurazione.

La decisione di rigetto della tesi di esenzione Iva delle "commissioni di delega" è stata sviluppata dal predetto Giudice del riesame sulla base delle seguenti motivazioni:

- "*in tali contratti viene inserita la c.d. clausola o convenzione di delega mediante la quale le imprese delegano una di esse a concludere il contratto con l'assicurato e a gestirne l'esecuzione, e ad essa sono riconosciuti, oltre al rimborso di spese legali e di consulenza per la liquidazione del sinistro, anche un corrispettivo forfettario (c.d. diritto di liquidazione) determinato in rapporto all'indennizzo corrisposto all'assicurato e alle spese sostenute.*

...

- *Mentre Parti del contratto, con cui l'assicuratore si obbliga a fronte del versamento di un premio, in caso di sinistro a dare all'assicurato la prestazione dovuta, sono l'assicuratore e l'assicurato, viceversa, con la convenzione di delega si costituisce un rapporto le cui parti sono le imprese deleganti, da una parte, e l'impresa delegataria dall'altra, avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione del contratto stipulato con l'assicurato dai diversi coassicuratori per l'accertamento e la liquidazione del sinistro con esclusione del compimento di singoli atti giuridici.*

- *Infatti, secondo la Corte di Cassazione (v. ex multis sentenza S.U. n. 5119/02) nel contratto di coassicurazione sussistono più separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali,*

*relative al proprio rapporto. Nell'ambito del contratto di coassicurazione, dunque, possono realizzarsi una pluralità di contratti di assicurazione stipulati fra gli assicurati e i diversi coassicuratori, i quali sottoscrivono una convenzione di delega che ha ad oggetto un'attività diversa dalla <operazione di assicurazione>.*

*- Il primo comma dell'art. 10 del dpr n. 633/72, che disciplina l'imponibile Iva, prevede deroghe e, in particolare, per quanto attiene al caso di specie, stabilisce al n. 2) che sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, e ciò in attuazione della disposizione di cui all'art. 13, par. B), lett. a), della Sesta Direttiva Iva, attualmente sostituito dall'art. 135 della Direttiva n. 2006/112/CE il quale stabilisce che sono esenti le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relativi a tali operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.*

*- In merito, vanno fatte due precisazioni: i) sulla natura derogatoria di tale norma si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia secondo cui le esenzioni di cui all'art. 13 della Sesta Direttiva devono essere interpretate restrittivamente in quanto tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazioni di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo; (ii) escluso che il servizio reso dall'impresa delegataria possa ricadere nell'ambito della mediazione in quanto il mediatore è colui che mette in contatto due parti per la stipula di un contratto, la nozione di <operazione di assicurazione> è caratterizzata dal fatto che l'assicuratore si impegna, verso il pagamento di un premio, a corrispondere all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta in contratto, e ciò sulla scorta della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, che si è espressa più volte sulla questione. In ordine ad essa, va ulteriormente evidenziato che la Corte di Giustizia (v. sentenza Skandia C-240/99) ha precisato che l'identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della individuazione del tipo di servizi previsti dall'art. 13, par. B), lett. A), della Sesta Direttiva asserendo che l'operazione di assicurazione implica che esista un rapporto contrattuale fra il prestatore del servizio di assicurazione ed il soggetto assicurato.”*

Nello stesso alveo interpretativo, si è posizionata la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano n. 1297, Sezione XII, pronunciata il 13/01/2014 e depositata il successivo 3 febbraio, secondo cui “l'art. 10, primo comma, n. 2 ... non menziona ... quelle [operazioni, n.d.r.] di coassicurazione, cui afferisce la delega ... Il contratto di coassicurazione comporta che ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota ... ne discende che dal contratto derivano più rapporti assicurativi, tra loro distinti, per cui è conveniente per gli assicuratori convenire, con una apposita clausola di delega, che una sola delle imprese coassicuratrici provveda ... alla gestione del

*sinistro, dietro compenso ... Tale attività, però, non integra un contratto di assicurazione o riassicurazione, in quanto non è svolta nell'interesse dell'assicurato contro un premio, ma interviene tra imprese assicuratrici. Considerato che le norme di deroga o di esenzione, come quella in esame, sono di stretta interpretazione, il rapporto in questione di delega tra coassicuratori non risulta nelle operazioni (esenti) di assicurazione.”*

Un'altra pronuncia a favore dell'imponibilità Iva delle operazioni di cui trattasi, questa volta contenuta nella parte motiva della sentenza CTP di Genova n. 36, Sezione XX, pronunciata il 05/12/2011 e depositata il successivo 7 marzo 2012, afferma che “è utile ricordare che in un tempo ormai remoto, in sede di illustrazione del DPR 633/72, relativamente all'esenzione dell'imposta ex art. 10, furono ritenute esenti quelle operazioni, che pur rientrando tra quelle RILEVANTI per il tributo, non scontano effettivamente l'imposta perché l'agevolazione concessa è motivata dalla RILEVANTE UTILITÀ sociale e culturale di tali operazioni” [le parole in maiuscolo sono così traslate dalla pronuncia in esame, n.d.r.].

È indubbio che il *pooling* dei rischi, svolto dalle singole imprese di assicurazione attraverso l'offerta di contratti di assicurazione (art. 1882 c.c.) alla collettività per un efficiente coordinamento delle scelte individuali, presenti una "*rilevante utilità sociale*". Infatti, l'assicurazione è il contratto attraverso il quale ad un soggetto, avverso al rischio ed esposto ad eventi aleatori che assumono la forma di variabile casuale, è offerta la possibilità di trasformare l'imprevedibilità degli eventi, dietro corrispettivo di un prezzo detto premio, in una situazione certa.

Anche alla riassicurazione (art. 1928 e segg. c.c.), che, come già detto, è il contratto con cui l'assicuratore si assicura a sua volta con un'altra impresa assicuratrice per il rischio contratto coi propri assicurati, sarebbe impossibile non riconoscere una "*rilevante utilità sociale*" in quanto finalizzata ad evitare possibili fallimenti del riassicurato e, quindi, ripercussioni a catena sui soggetti assicurati.

Se la "*rilevante utilità sociale*" è stata riconosciuta esplicitamente dal legislatore tributario solo nei confronti dei due prefati contratti (assicurazione e riassicurazione), ciò potrebbe significare che egli non ha ritenuto di intravederla, quantomeno "*direttamente*", nell'ambito del contratto di coassicurazione proprio perché quest'ultimo rappresenterebbe una modalità di gestione del contratto di assicurazione. Questa lettura permetterebbe di affermare che non è il contratto di coassicurazione ad essere caratterizzato immediatamente da "*rilevante utilità sociale*" in quanto lo sarebbe "*mediatamente*" attraverso il correlato contratto di assicurazione ad esso teleologicamente connesso. Situazione che sarebbe dimostrata anche dal fatto che l'attività di coassicurazione (nella

tipologia indiretta stabilita dall'art. 1910 c.c.) può ben essere realizzata in prima persona dall'assicurato che stipula, frazionando il rischio di un evento, una moltitudine di contratti di assicurazione (connotati da "*rilevante utilità sociale*") ognuno a parziale copertura dell'evento. *A fortiori*, l'attività di "*coassicurazione diretta*" (art. 1911 c.c.) non è che uno dei modi di gestire il contratto di assicurazione sottostante, con tutto ciò che ne conseguirebbe in ordine all'imposizione Iva della remunerazione percepita dalla delegataria a seguito delle prestazioni di servizio rese alle coassicuratrici.

## **2.2 Pronunce sull'artt. 3, co. 3 u.p., 10, co. 1 n. 9, e 15, co. 1 n. 3 del decreto Iva**

Un'altra doglianza proposta, di norma, dalle Società ricorrenti verso l'atto impositivo che recupera l'Iva non versata nell'ambito dei contratti di coassicurazione contestati, attiene alla violazione e falsa applicazione del n. 9 co. 1 art. 10 dPR 633/1972. Ciò comporterebbe, secondo quest'ultima tesi (in estrema sintesi), che, anche se si volesse attribuire al contratto di coassicurazione "*con clausola di delega*" la figura del mandato, tale figura rientrerebbe per questa altra via nell'esenzione Iva riconosciuta a tal fine "*per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni [di assicurazione, n.d.r.]*".

Per quanto riguarda la mediazione, la già menzionata sentenza CTR Milano n. 163/34/13 ha ritenuto che sia da escludere "*che il servizio reso dall'impresa delegataria possa ricadere nell'ambito della mediazione in quanto il mediatore è colui che mette in contatto due parti per la stipula di un contratto*". Ed infatti, il compito della delegataria non sarebbe quello di mettere in contatto l'assicurato con i coassicuratori (compito tipico del mediatore tra due parti) ma sarebbe quello, una volta ottenuta l'accettazione scritta delle garanzie assicurative e della loro ripartizione in quote tra tutte le coassicuratrici, di stipulare e gestire, in nome proprio ma per conto e nell'interesse di tutti i coassicuratori, il contratto *de quo*.

Con riferimento, invece, al mandato, una delle prime sentenze favorevoli alla tesi di imponibilità Iva delle prestazioni in parola, ovvero la sentenza emessa dalla CTP Milano n. 354, Sezione XXI (Presidente un magistrato che riveste anche il ruolo di Consigliere della Corte di Cassazione), pronunciata l'8/10/2010 e depositata il successivo 17 novembre, così motiva sul punto il rigetto della doglianza in esame:

*"In tale struttura contrattuale [di coassicurazione, n.d.r.], generalmente s'innesta il conferimento del mandato ad un solo dei coassicuratori, in guisa che un solo soggetto possa gestire il rapporto*

*con l'assicurato: il ricorso a tale espediente si sostanzia nella c.d. "clausola di delega", in base alla quale il delegatario svolge alcuni compiti derivanti dalla gestione del contratto di assicurazione, quali l'incasso del premio, la gestione del sinistro e della comunicazione.*

*È importante definire, a questo punto, la figura giuridica di tale mandato ossia bisogna determinare se siamo in presenza di un mandato con rappresentanza o di un mandato senza rappresentanza.*

*Nel caso della "clausola di delega" tra coassicuratrici siamo sicuramente in presenza di un mandato senza rappresentanza in quanto il mandatario agisce in nome proprio.*

*In via generale il corrispettivo rappresenta agli effetti Iva la controprestazione per l'esecuzione di un servizio e come tale è soggetto all'imposta.*

*L'art. 3 comma 3, ultimo periodo, del DPR n. 633/72 dispone che "le prestazioni di servizi resi o ricevuti da mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario".*

*Coerentemente con l'impostazione civilistica si realizzano nel mandato senza rappresentanza due operazioni autonome entrambe soggette all'imposta sul valore aggiunto:*

*1) la prestazione di servizi*

*2) il successivo riaddebito del costo sostenuto dal mandatario al mandante.*

*L'amministrazione Finanziaria ha espressamente statuito che in ogni caso diverso dal rimborso di spese risultanti da documenti intestati al committente "il rimborso assume natura di vero e proprio corrispettivo di prestazioni effettuate nei confronti del committente" (risoluzione n. 102/E del 17 giugno 1996) e, come tale è soggetto all'imposta.*

*I riaddebiti delle spese del mandatario nei confronti del mandante si devono considerare quale corrispettivo per la prestazione onerosa, del mandato conferito, dalla coassicuratrice alla delegataria.*

*La prestazione mandatario-mandante è oggettivamente "autonoma" rispetto al rapporto principale assicuratore-assicurato, né può essere considerata parte dell'indennizzo, posto che si ravvisa una differenza sostanziale tra il risarcimento percepito dall'assicurato, indicato nell'atto di quietanza, e i diritti addebitati alle coassicuratrici, ai quali l'assicurato è estraneo".*

*Quindi, l'ipotesi che riterrebbe esente Iva la "clausola di delega" della coassicurazione attraverso l'utilizzo normativo dell'art. 10 co. 1 n. 9 non viene accolta dai cit. Giudici di prima istanza grazie all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3, co. 3 u.p., del decreto Iva secondo cui le*

prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante (*i.e.* ogni singola coassicuratrice) e il mandatario (*i.e.* la delegataria).

Questa statuizione è di poco successiva a quella che (forse) risulterebbe essere la prima pronuncia di merito favorevole all'imponibilità Iva delle “*commissioni di delega*” di cui trattasi (anzi, in sintonia, la sentenza della CTP Milano, poc' anzi ricordata, sembrerebbe aver fatto propri due suoi passaggi). Tale sentenza è quella emessa dalla CTR Genova n. 5, Sezione IV, pronunciata l'11/12/2008 e depositata il 3 febbraio 2010 (richiamata, recentemente, dalla sentenza CTP Roma n. 2034/28/14 pronunciata il 05/12/2013 e depositata il 7 febbraio 2014; in senso conforme vedasi anche CTP Milano n. 264/43/14 pronunciata il 13/01/2014 e depositata il giorno dopo) che analizza i motivi che deporrebbero per l'assenza di rappresentanza nel mandato sottostante alla “*commissione di delega*”, anche richiamando prassi dell'Agenzia delle Entrate. In essa, i citati Giudici tributari dell'appello sostengono che:

*“Le compagnie delegano una di loro, la cosiddetta delegataria, a svolgere “gli atti di ordinaria gestione del contratto”, inclusa l'attività di gestione sinistri che si realizza in una serie di adempimenti quali la nomina del perito e/o liquidatore e/o legale nonché nel sostenimento di una serie di spese “interne” (personale, ammortamenti, eccetera), e si conclude, eventualmente, nella liquidazione del sinistro, il cui progetto, predisposto dal broker, è comunque sottoposto al benessere della compagnia delegataria.*

*... Per quanto concerne le spese esterne, i vari professionisti a fronte delle proprie prestazioni emettono fattura nei confronti della delegataria ...*

*Se il rapporto che si instaura tra la delegataria e la coassicuratrice si configura come un mandato senza rappresentanza il passaggio delle spese dalla mandataria (delegataria) alla mandante (coassicuratrice) non deve (né può) mutare l'imponibilità della prestazione resa originariamente, dai professionisti, alla mandataria.*

*Più precisamente, la disposizione contenuta nel citato art. 3, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 non produce solo l'effetto di qualificare come prestazioni di servizi l'operazione posta in essere dal mandatario che riceve i servizi per conto del mandante, ma dà un assetto fiscale Iva ai rapporti tra il mandante e il mandatario, imperniato su una  *fictio iuris*  che omologa totalmente ai servizi ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante.*

*Alla luce di quanto sopra esposto i riaddebiti di tali spese si devono considerare quale corrispettivo per la prestazione, onerosa, del mandato conferito dalla coassicuratrice alla delegataria.*

*Tale prestazione mandataria/mandante è oggettivamente “autonoma” rispetto al rapporto principale assicuratore/assicurato, né può essere considerata parte dell’indennizzo, posto che si ravvisa una differenza sostanziale tra il risarcimento percepito dall’assicurato, indicato nell’atto di quietanza, e i diritti addebitati alle coassicuratrici ai quali l’assicurato è estraneo.*

*A fronte delle spese di cui sopra, le società di assicurazione, secondo la prassi del settore addebitano alle coassicuratrici un importo forfetario - i cosiddetti “diritti di liquidazione” - calcolato in percentuale sull’ammontare della liquidazione (con un valore massimo e minimo), tenendo conto delle tabelle predisposte dall’associazione di categoria.*

*... Anche i diritti in questione, analogamente ai riaddebiti di spese esterne, devono intendersi quale corrispettivo per la prestazione di servizi effettuata in esecuzione del mandato conferito con la clausola di delega e, pertanto, valgono le stesse considerazioni ai fini Iva espresse per le “spese esterne”.*

Con ulteriore recente pronuncia, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 3568, Sezione XVII, pronunciata il 25/03/2014 e depositata il successivo 9 aprile, ribadisce, analogamente alle altre già citate, che *“dalla clausola di delega deriva un rapporto di mandato senza rappresentanza ex art. 1703 in forza del quale ... le imprese coassicuratrici si obbligano a riconoscere ... altresì un “diritto di liquidazione” costituito dal riaddebito delle spese sostenute e da un corrispettivo forfetario. Tale diritto si pone, quindi, nei rapporti tra mandante e mandatario (cfr. art. 3 comma 5 [recte 3 u.p., n.d.r.] DPR n. 633/1972), a compenso di prestazioni di servizi svolte dalla mandataria nell’interesse delle mandanti per evitare una duplicazione delle attività gestorie, funzionali ed accessorie al rapporto principale tra assicuratore e assicurato ma che, tuttavia, devono considerarsi autonome da tale rapporto ed afferenti invece al rapporto che intercorre tra mandanti e mandataria.”.*

Da ultimo, sul medesimo tema, la recentissima sentenza della CTR di Torino n. 626, Sez. XXIV, pronunciata l’8/4/2014 e depositata un mese dopo in data 8 maggio, così respinge l’appello del contribuente accogliendo, viceversa, la tesi di imponibilità Iva della più volte citata *“commissione di delega”*:

*2.3 - È quindi d’uopo, prima di esaminare nel merito la controversia, riportare il capo dell’impugnata decisione nella parte censurata. Secondo il collegio di prime cure infatti: « ... Il rapporto fra compagnia delegataria e imprese deleganti è assimilabile al rapporto di mandato ed è quindi funzionale, ma esterno al rapporto di garanzia. Alla luce di tale considerazione, appare*

*coerente anche con la giurisprudenza della Cassazione sopra indicata, ritenere che sotto il profilo fiscale il principio di unicità del rapporto assicurativo, sicuramente rilevante sul piano civilistico, trova limite nella misura in cui di fatto comporti adempimenti di obblighi economici fra delegante e delegato. Tali movimenti economici saranno inevitabilmente sottoposti alla disciplina fiscale che li riguarda. ... ».*

*2.4. - Tale sentenza merita conferma.*

...

*In altri termini l'unitarietà contrattuale deve essere intesa limitatamente alle prestazioni assicurative che legano inscindibilmente le parti. Altra cosa è, invece, la cosiddetta clausola di delega che a giudizio di questa commissione è un elemento accidentale del contratto. In tal senso depone il testo del cit. art. 1911 cit. il quale non cita quale elemento essenziale della convenzione la suddetta clausola. Inoltre: «effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza di coassicurazione » (Cass. sent. 2 aprile 2001 n. 4799). In altri termini: «la cosiddetta clausola di "guida" o di delega, non snatura la parziarietà dell'obbligazione di ciascuna assicurazione (art. 1911 cod. civ.), ma conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici, ricevendo le dichiarazioni inerenti al contratto (disdetta, recesso), alle sue modalità esecutive (riscossione dei premi) e agli eventi patologici di esso, per consentire lo svolgimento unitario del rapporto assicurativo » (Cass. sent. 12 dicembre 1997 n. 12610).*

...

*2.5. - Così definita la cornice giuridica di carattere civilistico è ora da affrontare l'analisi sotto l'aspetto del diritto tributario. Vale a dire se i corrispettivi di siffatti contratti debbano essere assoggettati alla medesima regola, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero se per essi valgano due canoni diversi. Fa propendere per la seconda ipotesi il fatto che le prestazioni assicurative intervengono tra assicurati e compagnie di assicurazione, mentre le prestazioni di mandato intervengono tra una compagnia di assicurazione e le altre compagnie di assicurazione. In altri termini sotto l'aspetto dell'imposta del valore aggiunto sono poste in essere due operazioni distinte. Da una parte un'operazione di assicurazione ovvero un contratto aleatorio senza dubbio rientrante, ancorché non espressamente nominato, nell'ambito del disposto del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 633 cit.. Dall'altro un contratto di mandato espressamente indicato nel testo dell'art. ult. cit.”*

Una volta enucleate quali sarebbero le ragioni, esposte dai suddetti Giudici di merito, di inapplicabilità dell'art. 10 co. 1 n. 9 ai fini dell'inclusione delle attività di coassicurazione nel

regime dell'esenzione Iva, anche in attuazione di quanto preveduto dall'art. 3 co. 3 u.p. del decreto Iva, stante il realizzarsi di un mandato senza rappresentanza tra i soggetti coassicuratori, è d'uopo richiamare, a chiusura del cerchio normativo, la previsione di cui al successivo art. 15 co. 1 n. 3 che, coerentemente con il disegno legislativo prefato, dispone l'esclusione dal computo della base imponibile delle somme ricevute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte, però, anche in nome e non soltanto per conto della controparte, purchè regolarmente documentate. Sul punto, la già menzionata sentenza CTR Genova n. 16/2/2013 afferma che "*la delegataria, per i compensi ricevuti, non è esente da Iva. Esenzione che ai sensi dell'art. 15 comma 1 n. 3 DPR 633/1972 è circoscritta alle spese sostenute in nome e per conto degli altri coassicuratori*".

Sulla medesima questione controversa, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (sentenza n. 38, Sezione XII, pronunciata in data 14/02/2013 e depositata il successivo 18 marzo) si caratterizza, in realtà, per un doppio ordine di ragioni. Da un lato per aver ritenuto non fondata la censura del ricorrente, sotto il profilo dell'oggettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, diretta ad evitare il pagamento della sanzione comminata (in senso conforme *cf*r anche cit. CTR Torino n. 626/24/14). D'altro canto, per aver sottolineato (a seguito dell'orientamento espresso dalla cit. Cassazione a S.U. n. 5119/02) il diverso aspetto della legittimazione passiva delle singole coassicuratrici, in ipotesi di controversia con l'assicurato, derivante dal contenuto della delega.

Infatti, in materia di coassicurazione, la "*clausola di delega*" (o "*di guida*") - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione "*pro quota*" dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest'ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante (*cf*r sul punto Cass. 1754/05).

Ritornando all'interpretazione del Giudice provinciale torinese, egli afferma che "*per semplicità di gestione e di rapporto con l'assicurato-cliente il rapporto di assicurazione è considerato unitario e il contratto viene gestito (sottoscrizione del contratto, pagamento del premio, comunicazioni al e*

*dal cliente, denuncia del sinistro, indennizzo a seguito del sinistro) da un unico assicuratore designato nel contratto che opera anche per conto dei coassicuratori, con un rapporto fra i medesimi che può essere inquadrato come mandato.*

*Nonostante l'unicità di gestione del rapporto assicurativo, però, tutti gli assicuratori sono titolari di propri diritti/obbligazioni nei confronti dell'assicurato, cioè di separati e distinti rapporti di assicurazione, tant'è che in assenza (ed è forse la costante) di un'apposita clausola che attribuisca anche ad uno dei coassicuratori la gestione unitaria della lite (e la conseguente rappresentanza in giudizio anche degli altri) l'assicurato insoddisfatto dell'indennizzo ricevuto (o non ricevuto) è tenuto ad evocare in giudizio tutti i coassicuratori, pro-quota, non sussistendo solidarietà fra i medesimi.*

*La gestione di un contratto di coassicurazione da parte dell'assicuratore a ciò designato comporta certamente l'esecuzione di una pluralità di attività, come più sopra evidenziate, cui si aggiungono la ripartizione fra i coassicuratori del premio e dell'indennizzo, le comunicazioni fra i medesimi, ecc., che hanno un costo per chi esegue e costituiscono un beneficio (nel senso che non deve curare direttamente la gestione del contratto) per chi le riceve che, conseguentemente è tenuto a remunerarle, in base a convenzioni stipulate fra i coassicuratori.*

...

*Tali prestazioni di gestione, ad avviso della Commissione, sono del tutto estranee alla natura del contratto di assicurazione vero e proprio e, pertanto, non possono essere ricomprese fra quelle esenti da Iva in virtù della normativa invocata dal contribuente, non ultimo perché del tutto accidentali in relazione ai singoli rapporti di assicurazione intercorrenti, anche in forza di un unico documento contrattuale, fra l'assicurato e il singolo assicuratore.*

### **2.3 Pronunce sull'art. 12 del decreto Iva**

La terza doglianza, che, di norma, le Società ricorrenti approntano avanti le Commissioni Tributarie, riguarda (in estrema sintesi) l'accessorietà del contratto di coassicurazione rispetto a quello di assicurazione. L'art. 12 del dPR 633/1972, che in tali casi si reputa violato, considera il caso in cui il prestatore del servizio effettui direttamente o faccia effettuare da terzi per suo conto ed a sue spese prestazioni accessorie all'operazione principale (dalla norma esemplificati quali: "il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti" etc.) e stabilisce che i relativi corrispettivi, anche se addebitati all'acquirente separatamente dal prezzo, non assumono autonoma rilevanza per l'applicazione dell'imposta e seguono, pertanto, ai fini del tributo, la sorte dell'operazione principale (i.e. assoggettamento all'IVA con la stessa aliquota, non imponibilità o esenzione).

La CTR Milano con sentenza n. 73, Sezione XXXII, pronunciata il 14 marzo 2012 e depositata il successivo 18 aprile sul punto ritiene che *“sembra che il rapporto dal quale sorge il compenso denominato commissione di delega sia messo in atto tra le varie agenzie di assicurazioni e non tra i clienti e le assicurazioni. Di conseguenza non fa parte del premio di assicurazione pagato dall'assicurato. Proprio dall'art. 12, DPR 633/72, richiamato dal contribuente, che sostiene l'esenzione dell'operazione dall'Iva prevista dall'art. 10 per le operazioni di assicurazione, deriva la convinzione che essa non può rientrare tra le operazioni IVA esenti. L'art. 12 prevede l'applicazione dell'Iva sugli oneri accessori ad aliquota uguale all'aliquota prevista per il bene principale, quando questi vengono fatturati e sostenuti dallo stesso venditore di merce. Ma se gli oneri accessori (spese di trasporto) sono fatturate a parte, perché ci si serve di un terzo trasportatore, esse vanno fatturate con aliquote ordinaria.*

*Anche le commissioni di delega se fossero inserite nel contratto di assicurazione sarebbero da considerare esenti come i premi di assicurazione. Ma esse nella fattispecie sono sostenute dalle altre imprese di assicurazioni, a parte dei premi di assicurazione ricevuti, e quindi risultano imponibili Iva.”*

Il richiamato Giudice milanese di seconda istanza, approcciandosi alla questione controversa con procedimento argomentativo di *reductio ad absurdum*, afferma che, in tema di accessorietà tra prestazioni di servizi, la commissione di delega potrebbe, in ipotesi, soggiacere all'esenzione Iva al pari della sottostante attività di assicurazione non tanto o non solo se la *“commissione di delega”* potesse essere inserita nel contratto di assicurazione ma soprattutto se essa avesse diretta incisione sul premio pagato dall'assicurato. Poiché, però, come delineato da quanto precede, il contratto di assicurazione è stipulato tra delegataria e assicurato mentre il contratto di coassicurazione è stipulato tra le coassicuratrici, la *"clausola di delega"* non sarebbe accessoria all'assicurazione ma assurgerebbe a prestazione autonoma tra soggetti diversi da quelli principali con tutto ciò che ne conseguirebbe in ordine alla sua imponibilità Iva.

Sempre nello stesso solco interpretativo si pone analogo intervento giurisprudenziale, questa volta della CTR Roma che, con sentenza n. 269, Sezione XXXVIII, pronunciata il 15/05/2013 e depositata l'8 luglio, concorda con l'interpretazione dell'art. 12 data sul tema dalla prassi amministrativa:

*“al riguardo coerenti con il citato articolo sono le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate del 10/11/2001, n. 250/E e 15/7/2002, n. 230/E che hanno affermato che affinché si delinei un rapporto di accessorietà tra le due prestazioni non è sufficiente che la prima assicuri una generica utilità, considerata nel suo insieme, posta in essere dal prestatore che realizza a valle l’operazione principale: occorre piuttosto che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale e non solo che questa sia resa possibile o più in funzione dell’effettuazione della prestazione accessoria. Tale circostanza risulta chiaramente dalla lettura dell’art. 12, comma 1, del DPR 633/72 il cui carattere di accessorietà viene riconosciuto ad alcune prestazioni quali trasporto, posa in opera, imballaggio, che a loro volta, presuppongono a valle un collegamento diretto con l’operazione di cessione di un bene ovvero una prestazione nell’ambito di un appalto e simili.*

*Il medesimo concetto è stato affermato con risoluzione dell’11/2/1998 n. 6/E del Dipartimento delle Entrate, in cui l’Amministrazione ha precisato che occorre in particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. Pertanto in conclusione sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, accedono o che hanno, di norma, la funzione di integrare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.*

*In altre parole una prestazione va considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto (d)al prestatore e comunque che l’operazione venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione, nonché da altri soggetti, nel suo interesse e a sue spese.*

*Nel caso in specie, invece, la prestazione qualificata come accessoria viene resa non da singole imprese all’assicurato ma dalla delegataria a favore di altre imprese di assicurazione ed il corrispettivo delle prestazioni stesse è riconosciuto da queste ultime e, quindi, le prestazioni essendo fornite nei confronti di soggetti diversi con il quale (recte i quali) i clienti finali non hanno alcun rapporto e, pertanto, sono operazioni autonome e non soggette alla esenzione.”*

*Ancora, la già cit. recentissima sentenza CTR Torino n. 626/24/14, sostiene che “2.6. - Deve essere poi affrontata la questione se vi sia una relazione di accessorietà dell’una rispetto all’altra operazione ai sensi dell’alt. 12 D.P.R. cit. A giudizio di questa commissione siffatta relazione non sussiste mancando il presupposto soggettivo individuato dalla dottrina ai fini dell’accessorietà ovvero che la prestazione accessoria deve essere effettuata direttamente dal soggetto che presta*

*l'operazione principale. In altri termini essendo le prestazioni assicurative rese dalle compagnie di assicurazione nei confronti dell'assicurato e le prestazioni di mandato rese dal delegatario nei confronti dei deleganti non si configura a giudizio di questo collegio, per carenza del requisito soggettivo, un caso di prestazione accessoria rispetto ad una principale."*

### **3. LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ED IL CONCETTO DI "OPERAZIONE DI ASSICURAZIONE"**

Come noto ogni Stato membro dell'Unione Europea presenta nel proprio sistema fiscale un testo normativo che disciplina l'Iva nel rispetto, però, delle disposizioni contenute nella Sesta direttiva n. 77/388. Tale direttiva riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari avendo introdotto un sistema comune di imposta sul valore aggiunto a base imponibile uniforme. Recentemente, vi è stata una rielaborazione della Sesta direttiva attraverso la cosiddetta "*direttiva rifiuta*" (direttiva 2006/112/CE a sua volta, poi, modificata dal c.d. "*VAT Package 2008*" costituita da 3 ulteriori direttive) che ha inteso armonizzare e semplificare le numerose prescrizioni in materia di Iva susseguite nel tempo.

Al fine di evitare i conflitti tra le norme del diritto dell'Unione (ad esempio, nel caso concreto, art. 135 della direttiva 2006/112/CE che ha sostituito l'art. 13, parte B, della Sesta direttiva) e quelle nazionali (*i.e.* nel caso dell'ordinamento italiano art. 10 DPR 633/1972), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), a seguito della procedura di "*rinvio pregiudiziale*", risolve questioni di diritto controverse. Tale attività viene posta in essere mediante sentenza e non con un semplice parere, esprimendo così, anche tramite la forma, il carattere vincolante della sua decisione. Tuttavia, il rinvio pregiudiziale non è un procedimento contenzioso diretto a comporre una controversia, ma rappresenta solo un elemento all'interno di un procedimento più ampio che inizia e finisce presso un tribunale nazionale.

Perciò, questa sezione è dedicata alle pronunce della CGCE che si sono espresse in ordine alla definizione di "*operazione di assicurazione*" che, come desumibile da quanto riportato nei precedenti ma soprattutto nei successivi paragrafi, impatta notevolmente sulla disciplina Iva applicabile all'attività di coassicurazione a seconda che quest'ultima possa essere fatta rientrare o meno tra le "*operazioni di assicurazione*".

Come si è già avuto modo di sottolineare nella trasposizione di alcuni passi delle prefate sentenze di merito, l'art. 13, parte B, della Sesta direttiva (*recte*, ora art. 135 direttiva 2006/112/CE) dispone che "*gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e*

*semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso: a) le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.*

La Sesta direttiva, ora sostituita dalla direttiva “rifusa”, delimita, quindi, il campo dell’esenzione alle sole operazioni di assicurazione e riassicurazione nonché alle prestazioni di servizi rese nell’ambito dell’intermediazione assicurativa (come ad esempio nella attività c.d. di “brokeraggio”).

In merito alla corretta interpretazione delle esenzioni previste dal suddetto articolo 13, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) si è sempre costantemente espressa sulla necessità di procedere ad una interpretazione restrittiva di tali casistiche.

Infatti, ad esempio, nella causa C 453-93, la Corte ha statuito che *“le esenzioni previste dall' art. 13 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l' imposta sulla cifra d' affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. I termini con i quali sono state designate devono quindi essere interpretati restrittivamente.”*

La Corte di Giustizia, nella nota controversia C-240/99 *Skandia* (ed in senso analogo *cfr* la successiva sentenza della causa C-8/01 *Taksatorringen*) cui fanno frequentemente riferimento i cit. Giudici tributari di merito, ha precisato quanto segue:

*41. Orbene, conformemente alla definizione di operazione di assicurazione di cui al punto 17 della sentenza CPP, citata, e ricordata al punto 37 della presente sentenza, è evidente che l'identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione del tipo di servizi previsti dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, e che un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato.*

*42. Peraltro, il fatto che l'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva faccia riferimento ad operazioni diverse dalle operazioni di assicurazione, e in particolare alle «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», va a sostegno della tesi secondo cui l'attività assicurativa non può essere interpretata estensivamente, nel senso di ricomprendere tutti i servizi forniti tra società di assicurazioni, come caldeggiato dalla Skandia. Se la nozione di «operazione di assicurazione» dovesse essere interpretata in tal senso, le*

*«prestazioni di servizi relative [alle] operazioni [di assicurazione]» rientrerebbero nella nozione di operazione di assicurazione, e la precisazione contenuta nell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva verrebbe svuotata di qualunque utilità.*

*43. Da quanto precede risulta che una forma di cooperazione in base alla quale una società di assicurazioni, dietro corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, gestisce, senza assumerne i rischi, l'attività di un'altra società di assicurazioni, la quale continua a sottoscrivere i contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva. Tale attività, remunerata in base al prezzo di mercato, costituisce un servizio a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva, come tale soggetta all'IVA.*

Pertanto, nella causa *Skandia*, la CGCE ha focalizzato la propria attenzione sul concetto di “operazione di assicurazione” evidenziando come le prestazioni di servizi effettuate, dietro corrispettivo, da un'impresa di assicurazione nella gestione dell'attività di un'altra impresa di assicurazione senza assumere la copertura dei rischi dell'assicurato, non costituiscono un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a) della Sesta direttiva.

Come nel caso affrontato dalla sentenza C-240/99, anche nel caso di prestazioni rese in forza della “*clausola di delega*” a fronte di un contratto di coassicurazione sarebbe riconoscibile una sorta di cooperazione formalizzata negoziabilmente in base alla quale una delle compagnie di assicurazione gestisce, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di servizi a beneficio diretto delle altre coassicuratrici (es. gestione del contratto, esazione del premio, ricevimento e trasmissione delle comunicazioni inerenti il contratto, gestione del sinistro ...) e non dell'assicurato.

Pertanto, non deve trarre in inganno il fatto che nell'ambito della coassicurazione vi sia l'assunzione *pro quota* del rischio assicurativo anche da parte della compagnia che opera come delegataria, dal momento che le prestazioni relative all'attività di coassicurazione trarrebbero origine da un contratto di mandato che, secondo i cit. Giudici del merito tributario, sarebbe del tutto autonomo rispetto ai distinti rapporti di assicurazione.

In buona sostanza, la delegataria, sulla base della “*clausola di delega*”, non compirebbe alcuna attività ascrivibile al concetto di “operazione di assicurazione” nei termini delineati dalla citata giurisprudenza comunitaria, in quanto erogherebbe prestazioni di servizi a beneficio delle altre imprese di assicurazione senza assumere alcun ulteriore rischio assicurativo nei confronti dell'assicurato.

A conferma di un tanto, si ricorda che, secondo la Corte di Cassazione, “*il coassicuratore delegato, che sia citato in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo, è tenuto solo per la sua quota*”

(cfr Cass. 1754/05 e 3302/90). Verrebbe, in tal modo, sostenuto dai Giudici nazionali della legittimità che, vista la responsabilità parziaria delle singole coassicuratrici, la clausola di delega non conferisce alcun *quid* in grado di vincolare direttamente la delegataria nei confronti dell'assicurato, a prescindere dal fatto che la clausola di delega possa trovare o meno "sede" nella polizza assicurativa quale sua appendice ad essa posta in allegato.

Ancor più esplicita sarebbe l'analogia tra le prestazioni rese dalla delegataria in forza della "clausola di delega" e le attività giudicate imponibili Iva dalla Corte di Giustizia nella pronuncia C-472/03 *Arthur Andersen*. In tale occasione la CGCE ha stabilito che:

*33. A questo proposito, a prescindere dalla questione se, nell'ambito delle sue attività, la APMC sia contemporaneamente in rapporto con l'assicuratore e i contraenti, come richiesto dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della qualifica di intermediario di assicurazione (v. sentenza Tsaksatorringen, punto 44, citata), dalle indicazioni fornite nell'ordinanza di rinvio, quali integrate dalle precisazioni fornite nelle osservazioni scritte della convenuta, risulta che le attività della APMC consistono nel trattare domande di assicurazione, valutare i rischi da assicurare, valutare la necessità di un accertamento medico, decidere l'accettazione del rischio qualora un siffatto esame non si renda necessario, procedere all'emissione, alla gestione e alla cessazione delle polizze assicurative nonché a modifiche tariffarie e contrattuali, incassare i premi, gestire i sinistri, fissare e pagare le commissioni degli intermediari di assicurazione e assicurare il seguito dei contatti con questi ultimi, trattare aspetti relativi alla riassicurazione e fornire informazioni ai contraenti come pure agli intermediari di assicurazione nonché ad altri soggetti interessati come le autorità tributarie.*

*34 Alla luce di tali indicazioni, si deve constatare che, pur contribuendo al contenuto essenziale delle attività di una impresa di assicurazioni, i servizi resi dalla APMC alla UL, non costituiscono operazioni di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva (v. punto 22 della presente sentenza) e neppure costituiscono prestazioni caratteristiche di un intermediario di assicurazione.*

*35 I detti servizi presentano infatti specificità, come la fissazione e il pagamento delle commissioni degli intermediari di assicurazione, il seguito dei contatti con questi ultimi, la gestione degli aspetti legati alla riassicurazione nonché la trasmissione di informazioni agli intermediari di*

*assicurazione e alla amministrazione tributaria, che, con tutta evidenza, non rientrano tra le attività di un intermediario di assicurazione.*

Nella controversia *Arthur Andersen*, la Corte europea, nell'approfondire ulteriormente l'interpretazione del concetto di "operazione di assicurazione" ai sensi della Sesta direttiva, ha escluso dall'esenzione un elenco di attività che, in buona parte, coinciderebbero con quelle rese dalla delegataria nell'ambito dei rapporti di coassicurazione (e.g. "trattare domande di assicurazione, valutare i rischi da assicurare, valutare la necessità di un accertamento medico, decidere l'accettazione del rischio qualora un siffatto esame non si renda necessario, procedere all'emissione, alla gestione e alla cessazione delle polizze assicurative nonché a modifiche tariffarie e contrattuali, incassare i premi, gestire i sinistri, fissare e pagare le commissioni degli intermediari di assicurazione e assicurare il seguito dei contatti con questi ultimi, trattare aspetti relativi alla riassicurazione e fornire informazioni ai contraenti come pure agli intermediari di assicurazione nonché ad altri soggetti interessati come le autorità tributarie") e ciò, va ricordato, "a prescindere dalla questione se, nell'ambito delle sue attività, la APMC sia contemporaneamente in rapporto con l'assicuratore e i contraenti" (ut supra punto 33) evidenziando che si tratta di servizi che presentano specificità "che, con tutta evidenza, non rientrano tra le attività di un intermediario di assicurazione" (punto 35).

La CGCE, pertanto, ha focalizzato a propria attenzione sulle specificità proprie dei servizi resi, prescindendo dai rapporti in essere tra il fornitore e l'assicurato (verrebbero, così, a perdere ogni rilevanza le possibili argomentazioni a favore di un possibile mandato in *rem propriam* sotteso alla clausola di delega) dal momento che le prestazioni rese dalla delegataria potrebbero benissimo essere gestite in *outsourcing* da imprese terze (come nel caso *Arthur Andersen*) senza che ciò vada ad incidere sull'imponibilità o meno delle prestazioni rese. Diversamente, si potrebbe affermare, verrebbe a crearsi un'ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto ai casi di servizi di esazione e di liquidazione del sinistro prestati da un'impresa di assicurazione terza rispetto ai singoli rapporti di coassicurazione. In buona sostanza, stesse prestazioni di servizi rese da soggetti con il medesimo *status* di impresa assicuratrice verrebbero tassati in modo differente esclusivamente in virtù della presenza o meno di un mandato a beneficio (anche) della stessa delegataria. Il che, secondo giurisprudenza consolidata della CGCE, apparirebbe ingiustificato in quanto "il principio di neutralità fiscale osta al fatto che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattati in modo diverso ai fini dell'IVA (sentenza del 10 novembre 2011, *The Rank Group*, C-259/10 e C-260/10, Racc. pag. I-10947, punto 32 e giurisprudenza *ivi citata*)" (cfr sentenza n. C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. punto 65).

Confermando l'indirizzo maturato nelle precedenti sentenze, la CGCE con la pronuncia n. C-242/08 *Swiss Re Germany Holding* afferma che

*34 In tale ambito va rammentato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «operazioni di assicurazione» è caratterizzata, come generalmente ammesso, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto (v. sentenze 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP, Racc. pag. I-973, punto 17; Skandia, cit., punto 37, e 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, Racc. pag. I-3711, punto 39).*

...

*36 Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che, conformemente alla definizione di operazione di assicurazione di cui al punto 34 della presente sentenza, è evidente che l'identità del destinatario della prestazione rileva ai fini della definizione del tipo di servizi previsti dall'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva e che una tale operazione implica, per sua natura, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato (v. citate sentenze Skandia, punto 41, e Taksatorringen, punto 41).*

*37 Nella causa principale, la cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita, che ha avuto luogo tra la società cedente e la compagnia S e che è consistita nel pagamento, da parte di quest'ultima, di un prezzo come corrispettivo dell'acquisto di detti contratti, non corrisponde alle caratteristiche di un'operazione di assicurazione, quali rammentate al punto 34 della presente sentenza.*

...

*40 Inoltre, l'operazione di cui alla causa principale deve essere distinta, da un lato, dal rapporto contrattuale di riassicurazione tra la società cedente e i riassicurati, ad essa antecedente, e, dall'altro, dal rapporto contrattuale di riassicurazione tra la compagnia S e i predetti riassicurati, conseguente alla prestazione del consenso da parte di questi ultimi a detta cessione, ad essa successivo.*

*41 Ne consegue che tale operazione, che si inquadra tra detti due rapporti contrattuali di riassicurazione, non può considerarsi un'operazione di assicurazione o di riassicurazione ai sensi degli artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, e 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva.*

Nonostante la pronuncia *Swiss Re Germany Holding* attenga a contratti di riassicurazione, il principio di diritto elaborato dalla CGCE (*cf* punti n. 40 e 41) sembrerebbe, comunque, potersi applicare (in particolare si richiama l'interpretazione datane dalla cit. CTP Milano n. 3568/17/14) anche ai contratti di "*coassicurazione diretta*".

In tale ultima attività, infatti, la quale si porrebbe autonomamente a fianco dell'attività contrattuale assicurativa *ex art.* 1882 c.c. - realizzata dall'impresa delegataria che riceve da un soggetto la proposta di emettere una polizza assicurativa -, si riconoscerebbero due specifiche, ulteriori e distinte operazioni:

- la prima, nella quale le imprese che ricevono l'offerta di partecipazione in coassicurazione dalla delegataria esaminano i termini del contratto e comunicano la propria accettazione a quest'ultima; operazione durante la quale viene concluso un contratto di coassicurazione *ex art.* 1911 c.c. formalmente esplicitato al contraente del contratto di assicurazione con indicazione della ripartizione delle quote di coassicurazione;

- la seconda, nella quale la delegataria richiederebbe alle altre coassicuratrici una commissione per l'esercizio della delega là dove, secondo la cit. giurisprudenza di merito favorevole alla tesi di imponibilità Iva, "*nel caso della "clausola di delega" tra coassicuratrici siamo sicuramente in presenza di un mandato senza rappresentanza in quanto il mandatario agisce in nome proprio.*"

Riprendendo, perciò, il *decisum* contenuto nel punto n. 41 della prefata sentenza *Swiss Re Germany Holding*, si potrebbe affermare che tale ultima operazione (la "*clausola di delega*"), che si inquadrebberebbe tra detti due rapporti contrattuali di assicurazione e di coassicurazione, non potrebbe considerarsi un'operazione di assicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della Sesta direttiva con tutto ciò che ne conseguirebbe in ordine all'applicabilità dell'art. 10 co. 1 n. 2 e 9 del decreto Iva.

Per tutto quanto, finora, riportato dalle statuizioni contenute nelle sentenze della CGCE, si deriverebbe che la prestazione di mandato non potrebbe essere considerata, ai fini dell'Iva, una "*operazione di assicurazione*". D'ostacolo ad un siffatto riconoscimento sarebbe il cit. principio di diritto secondo cui "*un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del*

*contratto*” condizione che non si verificherebbe nel mandato senza rappresentanza conferito dalle coassicuratrici alla loro delegataria.

I corrispettivi di siffatti contratti, cioè del contratto di assicurazione e del contratto di mandato, non potrebbero, perciò, essere assoggettati alla medesima regola ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto per essi varrebbero due canoni diversi. Come già sottolineato, mentre le prestazioni assicurative intervengono tra assicurati e compagnie di assicurazione, le prestazioni di mandato intervengono tra una compagnia di assicurazione e altre compagnie di assicurazione. In altri termini, sotto l'aspetto dell'imposta del valore aggiunto sarebbero poste in essere due operazioni distinte. Da una parte, un'operazione di assicurazione rientrante nell'ambito del disposto del n. 2 primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/1973. Dall'altra, un contratto di mandato senza rappresentanza regolato dall'art. 3 co. 3 ult. periodo decreto cit. Essendo queste due operazioni distinte, ognuna di esse dovrebbe soggiacere al regime d'imposta suo peculiare in quanto “*ai fini IVA, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA (v. sentenza del 27 settembre 2012, Field Fisher Waterhouse, C-392/11 punto 14 e giurisprudenza ivi citata)*” (cfr. Corte giust. sent. 17 gennaio 2013, causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o., punto 29).

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto finora rappresentato, inizialmente in ordine alla giurisprudenza di merito favorevole alla tesi di imponibilità Iva delle c.d. “*commissioni di delega*” operanti nell'ambito delle coassicurazioni, è esplicitivo terminare con quanto indicato nella sentenza comunitaria da ultimo citata (C-224/11) ovvero:

*32 Al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell'operazione di cui trattasi (v., in tal senso, citate sentenze CPP, punto 29; Levob Verzekeringen e OV Bank, punto 20, nonché Field Fisher Waterhouse, punto 18). Tuttavia, è bene ricordare che non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell'estensione di una prestazione dal punto di vista dell'IVA e occorre quindi, per determinare l'estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione (v., in tal senso, sentenza CPP, cit., punti 27 e 28).*

*33 Nell'ambito della cooperazione istituita in forza dell'articolo 267 TFUE, spetta agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se in uno specifico caso il soggetto passivo fornisca una*

*prestazione unica ed effettuare a questo proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti (v., in tal senso, sentenze CPP, cit., punto 32; Part Service, cit., punto 54, e del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, Racc. pag. I-1457, punto 55, nonché ordinanza del 19 gennaio 2012, Purple Parking e Airparks Services, C-117/11, punto 32). Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell'Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui sono investiti (sentenza Levob Verzekeringen e OV Bank, cit., punto 23).*

Pertanto, tenuto conto degli elementi interpretativi forniti dalla Corte di Giustizia in connessione al concetto di “operazione di assicurazione” espresso nelle ricordate sentenze:

- *CPP,*
- *Skandia,*
- *Taksatorringen,*
- *Arthur Andersen,*
- *Swiss Re Germany Holding*
- *BGŽ Leasing sp. z o.o.,*

ma anche dei principi di diritto stabiliti dalla stessa Suprema Corte di Cassazione in materia di coassicurazione, sarà, comunque, compito di quest'ultimo Organo giurisdizionale effettuare, nel prossimo futuro, tutte le definitive valutazioni dei ricorsi pendenti presso la propria giurisdizione e vertenti sull'imponibilità *versus* l'esenzione Iva delle “*commissioni di delega*”.